

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO REGIONALE

“Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale”

linea di azione

“Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010”

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione:

della legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali”, ed in particolare, della lettera e), comma 1 dell’articolo 34 “Funzioni della Regione”, dell’articolo 35 “Sistema regionale dello spettacolo” e dell’articolo 36 “Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo”;

del Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in particolare, dell’articolo 12 “Requisiti per l'accREDITAMENTO degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo” e dell’articolo 13 “Modalità e termini dell'accREDITAMENTO degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo”;

del Piano della cultura (2012 – 2015), approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012, ed in particolare, il punto 5. della sezione contenutistica, “Gli strumenti di attuazione del piano della cultura”, in cui sono previsti i Progetti regionali e, tra gli altri, il Progetto regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale” declinato nella linea di azione “AccREDITAMENTO enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010”;

della delibera della Giunta regionale del 18 maggio 2015, n. 634, in cui sono definiti contenuti e modalità di attuazione relativi alla linea di azione “AccREDITAMENTO enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010” del Progetto regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale”.

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO REGIONALE “SISTEMA REGIONALE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO: ENTI DI RILEVANZA REGIONALE” - LINEA DI AZIONE “ACCREDITAMENTO ENTI DI RILEVANZA REGIONALE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.R. 21/2010”

Il Piano della Cultura 2012-2015 ha individuato al paragrafo 4.3 gli obiettivi specifici in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni e attività culturali”. In particolare il Progetto regionale “Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: enti di rilevanza regionale” concorre al raggiungimento del seguente obiettivo specifico fra quelli individuati:

“Sostenere enti, istituzioni e fondazioni costituenti il sistema regionale dello spettacolo dal vivo per le attività proprie dei soggetti e per le funzioni volte a favorire la crescita strutturale del sistema”.

Tale obiettivo specifico è volto a strutturare e consolidare l’impianto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, a delinearne le prospettive evolutive, sostenendo i soggetti, di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c), d), e) della l.r. 21/2010, per le attività e le funzioni che promuovono,

attraverso strategie di armonizzazione e di integrazione degli interventi, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo e l'incontro tra il prodotto artistico qualificato e il pubblico.

Tale obiettivo specifico è stato declinato nel Piano in linee di azione, e, in particolare, tra le altre, nella linea di azione **“Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010”**.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI PER L'ANNO 2015

La linea di azione **“Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010”** è declinata per l'anno 2015 interventi attuativi.

INTERVENTI

La Regione Toscana individua, secondo le linee di sviluppo strategico del sistema dello spettacolo dal vivo stabilite dal Piano al paragrafo 4.1 **“La strategia del Piano e la sua architettura”**, ulteriori enti di rilevanza che hanno effettivamente contribuito, con l'attività svolta, al conseguimento della crescita della domanda di spettacolo e della qualità dell'offerta, e che per le funzioni di rilevante interesse culturale concorrono, in rapporto con i soggetti già costituenti il sistema, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) della l.r. 21/2010, a diversificare l'offerta, nel rispetto delle vocazioni culturali dei territori, al fine di rispondere al maggior numero di pubblici.

L'accreditamento di ulteriori enti di rilevanza è rivolto a soggetti che svolgono attività qualificata e di interesse regionale, di ricerca artistica, di produzione e programmazione teatrale prevalentemente di prosa per l'infanzia e per le nuove generazioni.

Requisiti per l'ammissibilità

I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo presentano istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

1. finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
2. sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
3. qualificata attività teatrale per le nuove generazioni svolta in maniera continuativa da almeno tre anni, che evidenzia in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli Enti Locali, della Regione o dello Stato;
4. regolare posizione INPS gestione ex ENPALS, come da certificazione di agibilità rilasciato dallo stesso Ente, da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza;
5. rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e correlata regolarità contributiva;
6. programma di attività teatrale, prevalentemente di prosa per l'infanzia e le giovani generazioni, riferito al periodo per cui si richiede l'accreditamento, compartecipato finanziariamente dagli Enti Locali;
7. qualificata direzione artistica;
8. disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l'accreditamento, e formalizzato con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all'ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.

I requisiti di cui al punto 6) e 8) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l'accreditamento in forma singola o con gli enti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) della l.r. 21/2010, mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:

- oggetto e durata dell'accordo;
- rapporti finanziari;
- distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.

Valutazione quantitativa e qualitativa e ammissione al contributo

I progetti presentati dai soggetti in possesso dei predetti requisiti di ammissibilità, saranno valutati in base:

- a) all'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento assegnando un punteggio massimo di 40 punti;
- b) al progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accREDITAMENTO, assegnando il punteggio massimo di 60 punti.

Sono accreditati, quali enti di rilevanza per lo spettacolo dal vivo, i soggetti che hanno effettuato, nel triennio precedente l'istanza di accreditamento, un minimo di 4.000 giornate lavorative e versato un minimo di euro 130.000 di oneri sociali per ciascuna annualità e che, in base ai criteri quantitativi e qualitativi, come di seguito specificati, abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo di 60 punti, di cui, 20 per l'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento e 40 per il progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accREDITAMENTO.

Di seguito vengono specificati i criteri di valutazione quantitativa e qualitativa che saranno utilizzati ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di quantità e di qualità.

Criteri quantitativi

1. giornate lavorative
2. giornate recitative di produzione
3. oneri sociali

Criteri qualitativi

1. contenuti artistico-culturali: qualità e diversificazione dell'offerta di spettacoli in ospitalità; qualità dell'attività di produzione, coproduzioni nazionali e internazionali, diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale e partecipazione a festival, attenzione alla contemporaneità e utilizzo dei nuovi linguaggi; multidisciplinarietà dei progetti; rapporti con scuole, università, istituzioni culturali; interventi di educazione e promozione del pubblico; partecipazione a reti nazionali e internazionali; valorizzazione della creatività emergente e impiego di giovani artisti; innovatività dei progetti e opportunità di sostegno alla crescita sociale e culturale;
2. ampliamento del pubblico;
3. coerenza, fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri quantitativi, per l'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento, è complessivamente pari a 15, con un punteggio massimo di 5 per ciascun criterio risultante dalla media dei punteggi attribuiti per ciascun criterio per ciascuna annualità.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri quantitativi, per la prima annualità del progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accREDITAMENTO, è complessivamente pari a 15, con un punteggio massimo di 5 per ciascun criterio.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri qualitativi, per l'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento, è complessivamente pari a 25, con un punteggio massimo di 19 per il criterio di cui al punto 1 e di 3 per ciascuno dei criteri di cui ai punti 2 e 3.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri qualitativi, per il progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accREDITAMENTO, è complessivamente pari a 45, con un punteggio massimo di 30 per il criterio di cui al punto 1, di 5 per il criterio di cui al punto 2 e di 10 per il criterio di cui al punto 3.

3. MODALITÀ E TEMPSTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza e la documentazione da presentare per l' accREDITAMENTO quali enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010 è la seguente:

- Istanza di accreditamento sottoscritta dal legale rappresentante;
- Scheda identificativa del soggetto e delle attività realizzate nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento e Scheda Progetto di attività 2015/2019;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 65/2010 e in ordine all'imposta sul valore aggiunto;
- Convenzione stipulata e sottoscritta dai soggetti che presentano istanza di accreditamento in forma associata in cui si specifica l'oggetto e la durata dell'accordo, i rapporti finanziari, la distribuzione delle funzioni tra i soggetti.

L'istanza e la documentazione sopra indicata devono essere redatte utilizzando apposita modulistica, contenente i dati e le informazioni necessari e rispondenti ai fabbisogni informativi indicati dalla normativa e dagli atti di programmazione della Regione Toscana, pubblicata sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, nella sezione leggi, atti e normativa alla pagina web: www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali e reperibile sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo all'indirizzo www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/spettacolo.

L'istanza, unitamente alla documentazione, deve essere inviata, pena l'esclusione della stessa, entro il termine del **30 settembre 2015**, alla Regione Toscana, Settore Spettacolo – via Farini, 8 50121 – Firenze **attraverso una sola delle seguenti modalità:**

- a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale);
- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- tramite interfaccia web ap@ci per accedere alla quale è necessario registrarsi all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci> selezionando quale ente pubblico destinatario Regione Toscana Giunta (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica).

4. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento è il Settore Spettacolo della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Ilaria Fabbri, dirigente del Settore Spettacolo.

L'accredimento quali enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010 ha validità quinquennale.

Il settore regionale competente in materia di spettacolo dal vivo effettua la valutazione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento. La comunicazione dell'esito del procedimento avviene tramite pubblicazione dell'atto relativo all'accredimento degli enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis e 18 della l.r. 23/2007, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007, e direttamente ai soggetti che hanno presentato istanza di finanziamento attraverso una sola delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata A.R, tramite posta certificata, nel caso in cui, l'amministrazione regionale sia in possesso dell'indirizzo di posta certificata del soggetto.

4. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il Settore Spettacolo procederà ai controlli sulle autocertificazioni, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive modifiche, nonché secondo quanto fissato, in materia di controlli sulle autocertificazioni, dalla delibera della Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445" e secondo quanto dettato dal comma 7, dell'art. 13 del Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011;

5. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati forniti dai soggetti che presentano istanza di contributo di cui al presente avviso pubblico verranno trattati per la valutazione dell'istanza e per la gestione del sistema informativo regionale dello spettacolo.
2. Il trattamento sarà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati preclude l'istruttoria dell'istanza in oggetto.
5. Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta Regionale
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del Settore Spettacolo - Direzione generale competitività del sistema e sviluppo delle competenze.
7. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura del responsabile.
8. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs.n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.